



Decreto n. 117/20

TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE*Il Presidente***Provvedimento urgente di modifica della tabella**

(ex artt. 39 e 40, Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 – Delibera CSM del 23 luglio 2020)

La dott.ssa Carla Missera e il dott. Mauro Qualizza, entrambi giudici della sezione dibattimento penale, maturano la loro decennialità il prossimo primo dicembre 2020.

Da tempo, presso il Tribunale di Udine e nell'ambito della Sezione Dibattimento Penale, sono stati tabellarmente istituiti, secondo le previsioni dell'odierno art. 58 Circolare Tabelle 20/22 (*rectius*: delle norme omologhe delle precedenti circolari), due ruoli specializzati, denominati Gruppo A e Gruppo B in relazione ai rispettivi settori prevalenti di competenza (ad es., rispettivamente, reati contro la persona e reati finanziari). Ed è sempre stata rispettata la condizione di cui al secondo comma dell'art. 58 citato, tanto che, essendo il Tribunale di Udine strutturato con una sola sezione di dibattimento penale, le varie segnalazioni e/o variazioni tabellari succedutesi nel tempo sulla base di tale modello organizzativo hanno incontrato l'approvazione di tutti gli organi competenti.

E' evidente, come dimostrato dall'esplicito riferimento al termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui al citato secondo comma, che l'attuale art. 58, come i precedenti omologhi, è stato scritto per superare le criticità che si possono verificare negli uffici piccoli o medio piccoli in conseguenza della necessità di trasferire magistrati da una ad altra sezione in conseguenza della cd. decennialità.

L'art. 58 citato, come gli omologhi, finisce per creare una sorta di statuto particolare per i magistrati assegnatari dei ruoli specializzati previsti dal primo comma, ovviamente ai soli ed esclusivi fini della risoluzione della questione del termine massimo di permanenza. Essi, cioè, solo in quanto assegnatari di ruoli specializzati, nelle porzioni di cui al secondo comma, al fine di sanare la loro posizione

potranno conservare il posto nella loro sezione, ma dovranno semplicemente divenire assegnatari di un diverso ruolo specializzato.

Ne deriva secondo logica che, non trattandosi di un trasferimento da una sezione ad un'altra, non dovrà trovare applicazione l'insieme delle norme che disciplina la cd. mobilità interna (cfr. artt. 109 e ss. Circolare Tabelle 20/22), e dunque, ad es. concorsi interni, legittimazione, scambio di posti e così via. Non a caso, infatti, molte di queste norme, con alcune eccezioni del tutto spiegabili (ad es. secondo comma dell'art. 109), fanno riferimento alle sezioni (es. artt. 110, 118), ai settori di servizio (es. artt. 110, 118) e ai posti (es. artt. 114, 116, 117, 122) e non ai ruoli, tanto meno ai ruoli specializzati.

Del resto, diversamente opinando, laddove si ritenesse di dover applicare *tout court* le norme sulla mobilità interna anche in caso di "trasferimenti", *rectius* assegnazioni, di ruoli specializzati ex art. 58, si finirebbe per imporre, anzitutto, una complessa procedura che mal si concilia con la necessità di sanare in breve tempo la questione del superamento del limite massimo di permanenza (e che tale urgenza sia immanente alle norme secondarie qui in esame, lo si desume chiaramente, ad es., dal dettato dell'art. 148 in tema di assegnazione provvisoria) e in secondo luogo si finirebbe per addossare al magistrato "decennale" che intenda cambiare il gruppo specializzato della medesima sezione il poco logico onere di partecipare ad un concorso, in fondo, per un posto della sezione alla quale egli già appartiene, con risvolti imprevedibili nel caso, sempre possibile, che egli, in sede di comparazione, perda il posto in favore di altro collega proveniente da altra sezione.

In definitiva, la fattispecie va trattata come variazione tabellare avente ad oggetto una nuova assegnazione di ruoli, in particolare di ruoli specializzati secondo il modello ex art. 58 citato.

Pertanto, nulla ostandovi, al fine di evitare il superamento del limite massimo di permanenza della dott.ssa Missera nel Gruppo A e del dott. Qualizza nel Gruppo B, va disposto che la prima diverrà assegnataria del ruolo del Gruppo B e il secondo che diverrà assegnatario del ruolo del Gruppo A.

A rigore, trattandosi di assegnazione di ruoli, e quindi in sostanza di affari, dovrebbe trovare applicazione l'art. 40 Circolare Tabelle, con conseguente esecutività della variazione solamente a seguito del parere unanime del Consiglio Giudiziario, salva comunque la decisione del CSM.

Tuttavia, anche sotto tale profilo, siamo di fronte ad una variazione tabellare con nuova assegnazione di affari per così dire *sui generis*, in quanto realizzata ai sensi e allo scopo di cui all'art. 58 citato, ossia

per garantire l'immediato rispetto del termine massimo di permanenza.

Al pari di quanto osservato per la mobilità, la previsione dell'art. 58 impone una sorta di deroga necessaria rispetto al principio di cui all'art. 40, in ragione delle peculiari finalità della norme che risiedono in norme di rango primario.

In altri termini, se si rispettasse senza eccezioni il principio di cui all'art. 40, nel nostro caso i magistrati potrebbero continuare, anche dopo la scadenza del termine decennale, ad essere assegnatari del ruolo in relazione al quale matura la decennialità in attesa della pronuncia unanime del Consiglio Giudiziario, sicuramente nel nostro caso rapidissima, ma che per avventura e comunque in generale potrebbe intervenire dopo un certo tempo (per non parlare del caso in cui la decisione fosse a maggioranza). Né si può ritenere che tale quadro interpretativo comprenda anche l'obbligo del dirigente di predisporre la variazione tabellare in un tempo antecedente rispetto al maturare del termine tale da consentire l'intervento in ogni caso tempestivo del Consiglio Giudiziario. Ciò, oltre a conculcare il diritto del magistrato a non abbandonare il proprio ruolo largamente prima della scadenza del termine, resta il fatto che ben difficile sarebbe il coordinamento tra l'intervento anticipato del dirigente e l'intervento tempestivo del Consiglio Giudiziario.

La soluzione più ragionevole appare dunque quella che vede una esecutività immediata della presente variazione, a decorrere dal 2 dicembre 2020, fatte salve ovviamente le decisioni del Consiglio Giudiziario prima e del CSM poi.

dispone

- l'assegnazione della dott.ssa Carla Missera al Gruppo B della Sezione Dibattimento Penale, con l'attribuzione dell'intero ruolo monocratico e collegiale del dott. Qualizza;
- l'assegnazione del dott. Mauro Qualizza al Gruppo A della medesima sezione, con l'attribuzione dell'intero ruolo monocratico e collegiale della dott.ssa Missera.

Si dichiara tale variazione immediatamente esecutiva, a decorrere dal 2 dicembre 2020, per le ragioni sopra esposte.

Si inserisca nel sistema informatico del CSM

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello per il parere del Consiglio Giudiziario

Si comunichi a tutti i magistrati in sede, al dott. Andrea Comez e alla dott.ssa Del Torre via mail e tramite sistema informatico Cosmapp, anche per le eventuali osservazioni.

Si comunichi alla Cancelleria interessata

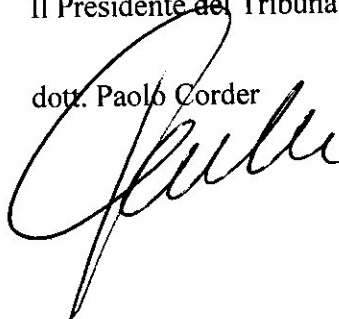
Si comunichi p.c. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine

Si comunichi per conoscenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine

Udine 26 novembre 2020

Il Presidente del Tribunale

dott. Paolo Corder

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Corder', is written over the printed name.